

COMUNE DI PIASCO
PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SULLO
SMALTIMENTO
DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI

INDICE

TITOLO I

Art. 1	- Istituzione della tassa e modalità di svolgimento del servizio	pag. 1
Art. 2	- Smaltimento rifiuti speciali	pag. 1
Art. 3	- Zone nelle quali è svolto il servizio	pag. 1
Art. 4	- Soggetti passivi	pag. 2
Art. 5	- Determinazione della tassa – locali e superfici tassabili	pag. 2
Art. 6	- Annualità del tributo	pag. 3
Art. 7	- Riduzioni	pag. 3
Art. 8	- Esenzioni	pag. 4
Art. 9	- Classificazione dei locali ed aree tassabili	pag. 4
Art. 9 bis	- Tassa giornaliera smaltimento	pag. 4

TITOLO II

Art. 10	- Denuncie degli utenti	pag. 5
Art. 11	- Contenuto delle dichiarazioni	pag. 5
Art. 12	- Accertamenti di ufficio	pag. 6
Art. 12 bis	- Accertamenti con adesione	pag. 6
Art. 13	- Fissazione delle tariffe	pag. 6
Art. 14	- Riscossione	pag. 6
Art. 15	- Rinvio alle norme del T.U.L.F.	pag. 6
Art. 16	- Contenzioso	pag. 7
Art. 17	- Sanzioni amministrative	pag. 7
Art. 17 bis	- Importi minimi	pag. 7
Art. 18	- Abrogazione di norme in contrasto	pag. 7

TITOLO I

DISCIPLINA DELLA TASSA

ART. 1

ISTITUZIONE DELLA TASSA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 10.09.1982 n. 915, con il quale vengono sostituiti gli articoli dal 268 al 272 del T.U.F.L. approvato con R.D. 14.09.1931 n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni, è istituita la tassa per i servizi relativi allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni.

Le attività di smaltimento dei rifiuti urbani, di cui all'art. 2 dell'apposito "regolamento per la disciplina dal lato tecnico ed igienico – sanitario" del servizio, vengono esercitate con diritto di privativa ed espletate direttamente dal Comune o mediante Azienda Municipalizzata in base al T.U. 15.10.1925 n. 2578, ovvero mediante concessione a Enti o Imprese specializzate, autorizzate dal competente organo regionale, ai sensi dell'art. 6 lettera d), del D.P.R. 10.09.1982 n. 915.

ART. 2

SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI.

Allo smaltimento dei rifiuti speciali, non assimilabili ai rifiuti urbani, ed anche di quelli tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente attraverso imprese od Enti autorizzati dal competente organo regionale o mediante conferimento dei rifiuti all'apposita organizzazione comunale o all'azienda municipalizzata o all'ente o impresa specializzata che svolge il servizio, a seguito di stipulazione di apposita convenzione.

E' facoltà del Comune di provvedere al servizio, che non ha carattere di privativa, dietro corresponsione di apposito corrispettivo in base alla tariffa deliberata da questa Amministrazione.

Non sono soggetti a tassazione in quanto produttivi di rifiuti speciali i locali e le aree delle lavorazioni industriali quando i rifiuti prodotti non risultano tra quelli assimilati agli urbani ai sensi della deliberazione consiliare n. 34/98 del 20/07/1998.

ART. 3

ZONE NELLE QUALI E' SVOLTO IL SERVIZIO.

Il servizio di raccolta rifiuti è svolto nelle seguenti zone del territorio comunale;

- a) Concentrico
- b) Fraz. S. Antonio e Regione Cascinetta – Sono escluse le zone collinari.

Il servizio di spazzamento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, viene attuato sulle strade ed aree pubbliche e sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico, e sulle rive dei fiumi, di seguito indicate:

- a) Piazze e strade comunali del concentrico esclusi Serravalle e le zone collinari o estremamente periferiche del concentrico.

Nelle altre zone, il trasporto dei rifiuti solidi urbani può essere effettuato dai singoli privati con l'autorizzazione del Comune, che si riserva anche la facoltà di stabilire le condizioni ed i criteri da osservarsi in linea tecnica ed igienica.

La tassa è comunque dovuta, ai sensi dell' art. 59 co. 2 del D.Lgs. 507/93, nella misura del 40% della tariffa per le case sparse situate fuori dell'area di raccolta, ivi compresa Frazione Serravalle.

La Giunta Comunale, previa ricognizione dei perimetri entro i quali è obbligatoriamente istituita la tassa, provvede a fissare i criteri per l'applicazione della misura di cui al comma 2, in base alla distanza di ciascuna unità abitativa dal cassonetto ad essa più vicino.

ART. 4 **SOGGETTI PASSIVI**

La tassa è dovuta da chiunque occupi o conduca locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone indicate nel precedente art. 3, in cui è istituito il servizio.

Nel caso di alloggi affittati ammobiliati, soggetto passivo è il proprietario dell'alloggio stesso.

ART. 5 **DETERMINAZIONE DELLA TASSA – LOCALI E SUPERFICI TASSABILI**

La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree serviti ed all'uso cui i medesimi vengono destinati, secondo la classificazione in categorie di cui al successivo art. 7, determinate in relazione alla quantità media presunta dei rifiuti producibile in ciascun tipo di locale.

A mero titolo esemplificativo, agli effetti della determinazione della superficie si calcolano:

- tutti i vani all'interno dell'abitazione, tanto se principali (camere, cucine, etc...) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, solai abitabili, locali lavanderia, caldaia, etc...) e così pure quelli delle dipendenze, anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (autorimesse, cantine, magazzini, tettoie chiuse su tre lati, etc...). Non si tiene conto di scale, terrazze, balconi, solai non abitabili. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali, le aree verdi, i fienili, le serre a terra, le stalle, le legnaie.

- tutti i vani principali, secondari e accessori adibiti a uffici, studi professionali e sanitari, botteghe, negozi, laboratori artigianali, locali di ricovero mezzi e autoveicoli, locali per l'esposizione o la vendita, tettoie aperte e non, capannoni aperti e ogni altro manufatto di facile rimozione, locali destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, produttivi di rifiuti urbani o assimilati agli urbani, magazzini e depositi. Sono escluse le celle frigorifere degli stabilimenti e le centrali termiche.

Non viene valutata nella superficie tassabile quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

L'esclusione si applica a condizione che la destinazione del bene allo svolgimento dell'attività che, di regola, dà luogo alla produzione di rifiuti diversi da quelli urbani corrisponda a quella cui il bene può essere destinato in virtù delle proprie caratteristiche strutturali e, quindi, sussistano ambedue le circostanze previste dal precedente comma (destinazione e caratteristiche strutturali).

Il Comune può richiedere la documentazione idonea a dimostrare il corretto smaltimento di tali rifiuti.

Ai fini impositivi, ai locali tassabili sono equiparate le aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, a dehors, nonché qualsiasi altra area scoperta operativa, ove possano prodursi rifiuti, destinata ad usi privati diversi da quelli prima indicati.

ART. 6 **ANNUALITA' DEL TRIBUTO**

La tassa ha carattere annuale e decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

La tassa è altresì dovuta per intero anche nel caso di temporanea chiusura dei locali o di sospensione del servizio per causa di forza maggiore.

Non costituisce denuncia di cessazione la richiesta di trasferimento anagrafico del contribuente.

ART. 7 **RIDUZIONI**

Per le aree ed i locali non adibiti ad abitazione, nel caso di uso stagionale risultante dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dal competente organo per l'esercizio dell'attività svolta (stabilimenti balneari, sale da gioco, gelaterie, ecc.), la tassa annuale si applica in misura ridotta del 30%.

La tariffa per civili abitazioni utilizzate come prima casa è ridotta del 15% nel caso di unico abitante quando la superficie dell'alloggio è pari o superiore a mq. 70. Il Comune si riserva di verificare, con opportuni accertamenti, l'effettiva presenza di un unico abitante nell'unità abitativa.

La tariffa in vigore per i locali della cat. 1 è ridotta del 10% qualora i detentori dell'immobile dimostrino di aver adottato sistemi per il riutilizzo dei rifiuti derivanti dagli scarti degli alimenti umani e da sfalci d'erba, potature, foglie secche (autosmaltimento nel proprio giardino o orto attraverso la pratica del compostaggio domestico) in modo tale che gli stessi non pervengano più al normale servizio pubblico di raccolta. Detta riduzione è accordata dal responsabile dell'Ufficio Tributi, previa domanda del contribuente e verifica in loco da parte di un funzionario dell'Ufficio, sulla base di criteri e direttive impartiti dalla Giunta.

La tariffa stabilita per abitazione e pertinenze (cat. 1) è ridotta in considerazione di particolari requisiti economico – patrimoniali del nucleo familiare, secondo quanto stabilito annualmente dalla Giunta Comunale in sede di determinazione delle tariffe.

Il provvedimento della Giunta stabilisce:

- Le fasce ISEE
- Ogni altro requisito personale, economico e patrimoniale che il richiedente deve possedere per beneficiare della riduzione e le modalità di documentazione degli stessi
- Il termine entro il quale far pervenire l'istanza di riduzione, corredate di dichiarazione ISEE vigente, da ripresentare comunque annualmente
- i controlli da effettuare sulle richieste

Qualora per un'annualità la Giunta non approvi alcun provvedimento in merito, si ritiene confermato il provvedimento adottato l'anno precedente.

Le riduzioni previste nei commi precedenti non sono cumulabili tra loro.

La tariffa è ridotta del 10% nel caso di immobile che non usufruisce del servizio di raccolta a domicilio del verde.

La riduzione si applica anche agli immobili che, pur usufruendo del servizio di raccolta del verde a domicilio, sono composti da più di due unità abitative.

La riduzione è disposta automaticamente dall'ufficio tributi.

ART. 8 **ESENZIONI**

Sono esenti dal pagamento della tassa:

- 1) gli edifici adibiti al culto pubblico e pertinenze;
- 2) i locali di abitazione occupati da famiglie iscritte nell'elenco dei poveri;
- 3) gli alloggi di tipo popolare costituiti da un unico vano;
- 4) Sala Polivalente, locali di proprietà comunale o, comunque, utilizzati dal Comune per scopi socio – culturali etc.
- 5) campo sportivo, campo tennis, palestra
- 6) Edificio ex Scuola Elementare di S. Antonio

ART. 9 **CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE TASSABILI**

Agli effetti dell'applicazione della tassa, in relazione a quanto stabilito dal precedente articolo 5, i locali sono suddivisi nelle seguenti categorie, alle quali corrispondono tariffe di differente misura:

- Cat.1) case, appartamenti, locali ad uso abitazione, e relative pertinenze
- Cat.2) locali destinati ad uffici pubblici o privati, locali delle banche e della posta, studi medici e studi professionali in genere;
- Cat.3) Municipio, scuola materna, elementare e media, locali adibiti a musei
- Cat.4) Casa di Riposo
- Cat.5) mense, locali destinati a circoli, sale di convegno, teatri, cinematografi, osterie, trattorie, caffè, bar, ristoranti, pizzerie, alberghi, affittacamere, pensioni
dehors, magazzini e depositi degli stessi;

- Cat.6) supermercati, negozi di alimentari e di fiori, erboristerie, magazzini e depositi degli stessi;
- Cat.7) altri esercizi commerciali, magazzini e depositi degli stessi, distributori di carburante;
- Cat.8) stabilimenti industriali e artigianali di lavorazione di prodotti alimentari ed erboristici, compresi import-export frutta
Magazzini e depositi degli stessi;
- Cat. 9) stabilimenti industriali e artigianali in cui si producono manufatti in legno
Magazzini, depositi ed esposizioni dei medesimi
- Cat. 10) altri stabilimenti industriali e artigianali, centrali idroelettriche
Magazzini, depositi ed esposizioni dei medesimi

ART. 9 BIS

TASSA GIORNALIERA SMALTIMENTO

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servizi di pubblico passaggio (es. banchi di vendita, dehors, etc.) è istituita la tassa di smaltimento da applicarsi in base a tariffa giornaliera.

E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.

La misura tariffaria è stabilita in base alla tariffa rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50%.

In mancanza di corrispondente uso nella classificazione prevista nel presente regolamento viene applicata la tariffa della categoria che comprende usi assimilabili, per produzione qualitativa e quantitativa di rifiuti solidi urbani, a quella da tassare.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione, con il modulo di c/c postale di cui al D.M. 05/08/19984 o, in mancanza di autorizzazione, con il versamento diretto all'Ufficio comunale.

TITOLO II

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

ART. 10

DENUNCIE DEGLI UTENTI.

I soggetti passivi presentano al Comune entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali e delle aree tassabili siti nel territorio del Comune.

La denuncia è redatta su appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed alle aree, alla loro superficie e

destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o, comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

Le denunce di cessazione dell'utenza possono essere presentate in qualunque epoca, essendo gli sgravi relativi, regolati in conformità del capoverso del precedente art. 6.

ART. 11 **CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI**

La denuncia originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, partita IVA, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione e dell'eventuale subingresso.

Chi occupa più locali siti in diversi fabbricati, è tenuto a fare denunce quanti sono i locali che ha in uso.

ART. 12 **ACCERTAMENTI DI UFFICIO**

Sulla base degli atti di indirizzo adottati dall'amministrazione comunale, il responsabile del servizio dispone sopralluoghi per l'accertamento di eventuali evasioni e dell'esatta superficie dei locali tassabili.

ART. 12 BIS **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

Si ricorre all'istituto dell'accertamento della tassa smaltimento rifiuti solidi con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19/06/1997 n. 218 e dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali approvato con deliberazione C.C. n. 70/98 del 21/12/1998.

ART. 13 **FISSAZIONE DELLE TARIFFE**

Con apposita deliberazione, da adottarsi a norma dell'art. 69 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, sono approvate le diverse tariffe applicabili alle varie specie dei locali, secondo la suddivisione in categorie risultante dal precedente art. 9, così come definite nell'allegato "A" al presente regolamento.

ART. 14 **RISCOSSIONE**

In conformità a quanto disposto dall'art. 5 co. 1 del vigente Regolamento comunale per la disciplina delle entrate, spetta al Consiglio Comunale il compito di determinare la forma di gestione della tassa nell'ambito di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446. Nell'ipotesi di riscossione della tassa mediante ruolo di Responsabile del servizio, sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce e delle rettificazioni apportatevi d'ufficio e degli accertamenti eseguiti direttamente, cura la formazione dei ruoli nominativi.

Ai fini della riscossione mediante ruoli, si applicano, altresì, le disposizioni della Legge 337/98 e dei conseguenti decreti legislativi applicativi.

ART. 15 **RINVIO ALLE NORME DEL T.U.F.L.**

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e ss.mm.ii..

ART. 16 **CONTENZIOSO.**

Per il contenzioso, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31/12/1992 n. 546, e ss.mm.ii.

ART. 17 **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

In materia di sanzioni amministrative si rinvia a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 e ss.mm.ii. dai DD.Lgs. 18/12/1997 nn. 471 – 472 – 473 e ss.mm.ii e dalla deliberazione consiliare n. 36/98 del 20/07/1998.

ART. 17 BIS **IMPORTI MINIMI DEI VERSAMENTI VOLONTARI , DEI RIMBORSI, DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE SOMME RISCOSSE COATTIVAMENTE. COMPENSAZIONE E RIMBORSI**

Non si procede a recupero né a rimborso della tassa smaltimento rifiuti giornaliera per importi, comprensivi di interessi e/o sanzioni, inferiori a € 2,00

Non si procede a recupero o a rimborso della tassa rifiuti per importi, comprensivi di interessi e/o sanzioni, inferiori a € 5,00

Per quanto riguarda i rimborsi e le compensazioni si rinvia a quanto disposto dagli artt. 16 e 17 del Regolamento per la gestione delle entrate.

ART. 18 **ABROGAZIONE DI NORME IN CONTRASTO.**

E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quella del presente regolamento.

**ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI**

CATEGORIA DI UTENZA	TARIFFA IN VIGORE
CAT. N. 1: case, appartamenti e locali uso abitazione	1,00119 €/mq
Autorimesse, cantine, magazzini, tettoie chiuse su tre lati	0,20 €/mq fino a 200 mq – 0,01 €/mq oltre i 200 mq.
CAT. N. 2: locali destinati ad uffici pubblici o privati, locali delle banche e della posta, studi medici e studi professionali in genere	1,3372 €/mq
CAT. N. 3: Municipio, scuola materna, elementare, media, locali adibiti a musei	0,3565 €/mq
CAT. N. 4: Casa di riposo	0,66746 €/mq
CAT. N. 5: mense, locali destinati a circoli, sale di convegno, teatri, cinematografi, osterie, trattorie, caffè, bar, ristoranti, pizzerie, alberghi, affittacamere, pensioni dehors, magazzini e depositi degli stessi	1,7831 €
CAT. N. 6: supermercati, negozi di alimentari e di fiori, erboristerie magazzini e depositi degli stessi	1,5116 €
CAT. N. 7: altri esercizi commerciali, magazzini e depositi degli stessi, distributori di carburante	1,3372 € fino a mq. 200 oltre mq. 200 0,26 €
CAT. N.8: stabilimenti industriali e artigianali di lavorazione di prodotti alimentari ed erboristici, compresi import-export frutta Magazzini e depositi degli stessi	1,5116 € fino a mq. 400 oltre mq. 400 0,26 € 0,15 €/MQ. per la superficie dei laboratori e delle aree di produzione per cui a consuntivo si dimostri ai sensi del D. Lgs. 22/97 il corretto recupero a spese proprie dei rifiuti speciali assimilati agli urbani
CAT. N. 9: stabilimenti industriali e artigianali in cui si producono manufatti in legno magazzini, depositi ed esposizioni dei medesimi	0,299 € 0,15 €/MQ. per la superficie dei laboratori e delle aree di produzione per cui a consuntivo si dimostri ai sensi del D. Lgs. 22/97 il corretto recupero a spese proprie dei rifiuti speciali assimilati agli urbani
CAT. N. 10: altri stabilimenti industriali e artigianali, centrali idroelettriche magazzini, depositi ed esposizioni dei medesimi	1,3372 € fino a mq. 200 oltre mq. 200 0,26 € 0,15 €/MQ. per la superficie dei laboratori e delle aree di produzione per cui a consuntivo si dimostri ai sensi del D. Lgs.

	22/97 il corretto recupero a spese proprie dei rifiuti speciali assimilati agli urbani
--	--